CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA CORTE APPELLO DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI DA REMOTO

L'Adunanza Plenaria, nella seduta del 1 marzo 2021,

- visti i propri provvedimenti del 12/03/2020 e 15/04/2020 con i quali è stato autorizzato lo svolgimento in videoconferenza delle attività delle Sezioni e dei Consiglieri Istruttori ad eccezione delle celebrazioni dei dibattimenti.
- visto l'art. 23, comma 5 del D.L. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione 176/2020 che consente, <u>in sede penale</u>, lo svolgimento delle sole udienze che <u>non richiedono la partecipazione di soggetti terzi rispetto alle parti processuali necessarie</u>;
- visto che il citato articolo subordina la sua applicazione, cioè lo svolgimento delle udienze da remoto, solo "qualora le parti vi acconsentano";
- visto il D.L. 2/2021 che ha prorogato il termine fissato dal citato articolo 23 dal 31 gennaio 20201 al 30 aprile 2021;
- visto il decreto n. 4/2020 del CNF che ha dettato le misure organizzative, per il suo funzionamento, idonee a minimizzare il rischio contagio;
- considerata la gravità della situazione epidemiologica e le misure adottate dal Governo tese a dettare regole di comportamento dirette a prevenire il diffondersi della pandemia COVID 19;

RITENUTO CHE

- al procedimento disciplinare, in osservanza dell'art. 50, comma 1, lettera n) della Legge Professionale e l'art. 10 del Reg. CNF 2/2014, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale;

CONSIDERATO CHE

- in alcuni casi, le udienze dibattimentali in sede disciplinare, per l'oggetto della condotta in esame e per la mancanza di istruttoria (testi), possono essere svolte anche in modalità da remoto;
- lo svolgimento dell'udienza da remoto dovrà essere previamente autorizzata dall'incolpato;

su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza del CDD,

APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle udienze dibattimentali di cui all'art. 59 Legge n. 247/12 e di cui agli artt. 22 e seguenti del Regolamento Cnf n. 2/2014 nonché in osservanza dei Regolamenti già adottati dallo stesso CDD.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "udienze dibattimentali", si intendono le udienze delle Sezioni del Consiglio Distrettuale di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno, alcuni o tutti i componenti partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque garantire la riservatezza delle trasmissioni audio/video e il corretto trattamento dei dati nel pieno rispetto del REG. UE 679/2016 e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) prendere visione degli atti della riunione; b) poter intervenire nella discussione; c) scambiare e/o produrre documenti; d) votare; e) approvare del verbale.

Il software utilizzato/da utilizzare per la partecipazione ai dibattimenti è la piattaforma Microsoft Teams, già un uso presso il CDD per le Adunanze Plenarie.

Al fine di consentire in ogni caso la visibilità degli atti del fascicolo tra tutti i partecipanti, è utilizzabile il portale GESTIONALE.SYNOLOGY.ME mediante accesso al "Documentale" tramite link comunicato dalla Segreteria del CDD.

Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'udienza dibattimentale può essere utilizzata dalle Sezioni del CDD per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali siano fissate udienze fino al 30.4.2021 ed in osservanza dei limiti procedurali indicati in premessa.

Art. 5

Regole tecnico-operative e svolgimento delle sedute

In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica all'incolpato ed al difensore (se nominato), secondo le modalità qui previste, tramite pec almeno 2 giorni prima della trattazione, il link per il collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di dibattimenti, il tempo di attesa degli avvocati.

Nell'ipotesi in cui l'incolpato e/o il difensore nominato debbano produrre nuova documentazione non già in atti, questa deve essere trasmessa entro le 24 ore precedenti alla data fissata per il

dibattimento, salvo che non si tratti di documentazione formata e/o rinvenuta in data successiva; in tal caso è comunque necessaria la produzione prima del dibattimento. E' altresì possibile, solo in casi di estrema urgenza, la produzione in sede di dibattimento attraverso la condivisione del documento grazie all'apposita funzione in essere e successiva autorizzazione del Presidente alla siua acquisizione nel fascicolo (che dovrà avvenire con invio a mezzo pec al CDD nello stesso giorno dell'udienza).

L'orario indicato nell'avviso è soggetto a slittamento per ragioni tecniche e/o organizzative. Nella stessa comunicazione sono inseriti, qualora necessario, il *link* ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonché l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale *link* e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali (link) ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, della quale ogni partecipante dovrà dichiarare di avere avuto piena conoscenza.

La copia informatica delle comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il *link* inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle presenti specifiche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del sistema operativo di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e l'utilizzo di software idonei a garantire la protezione dei dati.

All'udienza il Presidente della sezione, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare (l'accertamento della identità deve avvenire tramite esibizione a video di idoneo documento attestante; ad es.: tesserino avvocato o carta di identità o documento equipollente) e il loro consenso al trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa per il trattamento dei dati personali (link) pubblicata nel sito internet del CDD.

All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, l'incolpato ed i difensori dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza, nonché si impegnano a non effettuare registrazioni, né a divulgarne e/o comunicarne in alcun modo i contenuti.

La dichiarazione dei difensori o degli incolpati è inserita nel verbale dell'udienza.

Il presidente disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione del difensore o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o l'incolpato, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.

È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze dibattimentali. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonee a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza dibattimentale.

Art. 6

Convocazione componenti

La convocazione ai consiglieri deve essere inviata, a cura del Presidente della Sezione o del segretario della sezione, almeno sei giorni prima della data fissata per l'udienza, tramite fax o posta elettronica. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del numero dei procedimenti da trattare.

Art. 7

Verbale di seduta

Del dibattimento viene redatto apposito verbale, nelle forme e con le medesime modalità delle udienze in presenza; al termine della seduta, l'incolpato e il Suo difensore (se nominato), previa rilettura delle proprie dichiarazioni, dovranno espressamente confermarne il contenuto e tale conferma equivarrà alla sottoscrizione dello stesso verbale.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della sezione con firma digitale e inserito nel "documentale" del CDD di Bologna unitamente alla copia "di cortesia" in PDF.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

Il presente regolamento viene inviato al Consiglio Nazionale Forense e pubblicato sul sito del Consiglio Distrettuale di Disciplina Corte di Appello di Bologna.

Bologna 1/3/2021

Il Presidente del CDD Prof. Avv. Flavio Peccenini

Il Segretario del CDD Avv. Stefano Zironi